

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 28 giugno 2013 — International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents

(Causa C-364/13)

(2013/C 260/54)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito)

Parti

Ricorrente: International Stem Cell Corporation

Convenuto: Comptroller General of Patents

Questione pregiudiziale

Se gli ovuli umani non fecondati, stimolati a dividersi e svilupparsi attraverso la partenogenesi, e che, a differenza degli ovuli fecondati, contengono solo cellule pluripotenti e non sono in grado di svilupparsi in esseri umani, siano compresi nell'espressione «embrioni umani», di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44/CE⁽¹⁾ sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

⁽¹⁾ Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213, pag. 13).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 1o luglio 2013 — Profit Investment SIM SpA, in liquidazione/Stefano Ossi e Commerzbank AG

(Causa C-366/13)

(2013/C 260/55)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Profit Investment SIM SpA, in liquidazione

Convenuti: Stefano Ossi, Commerzbank AG

Questioni pregiudiziali

1) Se il nesso di connessione tra cause diverse contemplato dall'art. 6, comma 1, del regolamento 44/2001⁽¹⁾ possa o

meno reputarsi sussistente qualora siano diversi l'oggetto delle pretese fatte valere con le due azioni ed il titolo in base al quale le pretese giudiziarie sono avanzate, senza che vi sia tra esse una relazione di subordinazione o d'incompatibilità logico-giuridica, ma l'eventuale accoglimento di una di esse sia potenzialmente idoneo, di fatto, a riflettersi sull'entità dell'interesse a tutela del quale l'altra domanda è stata proposta;

2) se il requisito della forma scritta della clausola di proroga della giurisdizione postulato dall'art. 23, comma 1, lett. a), del citato regolamento possa o meno reputarsi integrato in caso di inserimento di una tal clausola nel documento (*Information memorandum*) predisposto unilateralmente dall'emittente di un prestito obbligazionario, con l'effetto di rendere applicabile la proroga della giurisdizione alle controversie insorte con qualsiasi successivo acquirente di dette obbligazioni in ordine alla validità delle stesse; o se possa altrimenti reputarsi che l'inserimento della clausola di proroga nel documento volto a disciplinare un prestito obbligazionario destinato ad avere circolazione transfrontaliera corrisponda ad una forma ammessa dagli usi nel commercio internazionale, nell'accezione di cui all'art. 23, comma 1, lett. c), del medesimo regolamento;

3) se l'espressione "materia contrattuale" adoperata dall'art. 5, comma 1, del citato regolamento sia da intendere come riferita unicamente alle controversie nelle quali si intenda far valere in giudizio il vincolo giuridico derivante dal contratto, oltre che a quelle da detto vincolo strettamente dipendenti, o se vada estesa anche alle controversie nelle quali la parte attrice, lungi dall'invocare il contratto, neghi l'esistenza di un vincolo contrattuale giuridicamente valido e miri a conseguire la restituzione di quanto corrisposto in base ad un titolo privo, a suo dire, di qualsiasi valore giuridico.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; GU 2001, L 12, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) il 1o luglio 2013 — Pier Paolo Fabretti/Agenzia delle Entrate

(Causa C-367/13)

(2013/C 260/56)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Pier Paolo Fabretti